

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3387**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FIORINO, FORMICA, MANCA ENRICO, ALAGNA, ALBERINI, AMODEO, ANDÒ, ANIASI, BARBALACE, CASALINUOVO, COLZI, CONTE CARMELO, CRESCO, CURCI, DE MARTINO, DEMITRY, DI DONATO, DIGLIO, FERRARI MARTE, FERRARINI, FIANDROTTI, FINCATO GRIGOLETTO, LA GANGA, LENOCI, LODIGIANI, MANCHINU, MANCINI GIACOMO, MARZO, MUNDO, PIERMARTINI, PILLITTERI, POTÌ, ROMANO, SALERNO, SANGUINETI, SANTINI, TRAPPOLI, TEMPESTINI, TIRABOSCHI, ZAVETTIERI

*Presentata il 15 gennaio 1986***Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I nuovi equilibri che si sono creati in questi anni non solo sul piano politico e istituzionale, ma anche su quello produttivo, impongono di assegnare all'intervento pubblico nell'economia non più un ruolo surrogatorio e di supplenza, ma piuttosto un ruolo di promozione che presuppone ed insieme sostiene le capacità di iniziativa e di intervento dei vari soggetti operanti nel mercato.

L'elevato tasso di crescita degli investimenti durante l'anno trascorso ripropone quesiti sul grado di dipendenza dall'estero

dell'economia italiana nella realizzazione del processo di accumulazione. Gli ampi rivolgimenti che hanno caratterizzato gli anni '70 e la prima metà del decennio in corso hanno avuto conseguenza sulla collocazione dell'economia italiana nel mercato internazionale.

Essa appare ora in uno stadio intermedio tra paesi che si collocano in alto e paesi che si collocano in basso nella divisione internazionale del lavoro: il primo gruppo è formato da quelle economie (Stati Uniti, Giappone) che « fanno » per

così dire il progresso tecnico e scientifico e si avviano a diventare il cervello produttivo e la sede di servizi per il resto del mondo, mentre il secondo gruppo è costituito dalle economie emergenti del terzo mondo.

La condizione dell'economia italiana come economia intermedia discende dalla « dualità » del sistema economico, dove convivono un'elevata specializzazione in alcuni settori ed una relativa arretratezza nella produzione di beni di investimento, di beni intermedi industriali e nelle produzioni agroalimentari.

Anche per questi motivi negli ultimi anni si è avuto un aumento delle importazioni rispetto al prodotto interno ed ogni fase di ripresa economica è stata accompagnata da tensioni nei conti con l'estero. La rimozione del vincolo esterno implica dunque l'adozione di politiche capaci di accrescere le esportazioni e di alleggerire il peso delle importazioni. Lo sviluppo però non può fondarsi esclusivamente sull'accrescimento della produttività delle risorse impiegate, ma deve passare attraverso l'ampliamento delle risorse impiegate e sulla promozione delle innovazioni di processo e di prodotto.

In altre parole la crescita e lo sviluppo passano per due opzioni:

a) l'accrescimento della competitività dell'apparato industriale esistente o in via di formazione;

b) il sostegno di nuove attività nei comparti in cui le nuove attività sono possibili, soprattutto mediante investimenti che favoriscano le grandi trasformazioni tecnologiche.

Da queste motivazioni scaturisce innanzitutto la presente proposta di legge, che vuole essere un contributo alla creazione di strumenti non assistenziali per il reperimento di capitali da destinare alla trasformazione tecnologica del nostro apparato produttivo.

Ma la presente iniziativa vuole anche contribuire alla creazione di istituti integrativi alla legge di riforma sull'intervento straordinario per il Mezzogiorno.

Infatti, la tendenza operante nel centro-nord verso un'economia post-industriale, orientata sui servizi, non può essere contestuale ad uno sviluppo qualitativamente povero e subalterno nell'area meridionale. Se ciò accadesse, il Mezzogiorno assolverebbe una funzione di opificio industriale dequalificato, mentre nelle regioni del centro-nord si concentrerebbero le funzioni di direzione del progresso tecnico e delle innovazioni.

Il Mezzogiorno non deve restare fuori dalle trasformazioni tecnologiche, perché ciò significherebbe la sua definitiva inferiorità. Le nuove attività, l'articolazione del tessuto produttivo in piccole e medie imprese, la terziarizzazione e l'assunzione dei servizi come componenti dell'apparato industriale e agricolo, la modernizzazione delle strutture della vita collettiva sono rese possibili solo in presenza di un forte tasso di innovazione tecnologica e solo utilizzando con intelligenza le varie opportunità che esso offre. Come già ricordato, la disponibilità di finanziamenti adeguati e la capacità di incanalarli nella direzione giusta sono condizioni decisive per la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.

Per un corretto inquadramento del *venture capital* nel nostro ordinamento, si è ritenuto opportuno delimitare il più esattamente possibile, attraverso la loro definizione, la sfera d'azione delle società finanziarie per l'innovazione. La scelta operata con l'articolo 1 a favore del sostegno alle innovazioni tecnologiche realizzate da piccole e medie imprese non è casuale, ma parte da una duplice premessa:

a) la difficoltà delle aziende di più limitate dimensioni e di più contenuta organizzazione a tenere il passo, rispetto alle grandi aziende, ai continui aggiornamenti nelle tecnologie produttive;

b) la rilevanza attribuita, soprattutto per le aree meno sviluppate del paese, ad un tessuto solido e autopropulsivo per l'economia di imprese medio-piccole.

L'iscrizione delle società finanziarie per l'innovazione all'albo costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, oltre che dettata da esigenze di pubblicità, costituisce requisito necessario per accedere alle agevolazioni previste successivamente. Per motivi di celerità si è scelta la procedura amministrativa del silenzio-assenso, obbligando nel contempo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato a motivare il provvedimento di rifiuto di iscrizione all'albo.

Pur rispettando la generale libertà di azione tipica di ogni impresa che si trova ad operare in un mercato aperto, l'operatività delle società finanziarie per l'innovazione non può restare completamente avulsa da una più generale strategia di politica economica, specialmente con riguardo ai settori in cui maggiormente vi è necessità di interventi in favore dell'innovazione tecnologica.

Si è disposto pertanto l'obbligo annuale di trasmettere una relazione sull'attività svolta e su quella futura. La facoltà del Ministro di fornire alle società finanziarie per l'innovazione indicazioni e suggerimenti si inquadra nei poteri di indirizzo di cui dispone l'autorità amministrativa all'interno di un disegno generale di programmazione.

Nell'articolo 3 vengono predeterminati i limiti di partecipazione di una società finanziaria per l'innovazione al capitale delle imprese, avendo cura che questa partecipazione sia minoritaria per salvaguardare l'imprenditorialità del proprietario e che sia diversificata per evitare possibili concentrazioni anche di rischio in una sola azienda. Il limite decennale relativo alla dismissione del patto societario trova la sua *ratio* in una più marcata distinzione fra società finanziaria per l'innovazione e *holdings*, che detengono solitamente le partecipazioni per lunghi periodi di tempo.

L'elencazione delle forme tecniche in cui avviene la partecipazione delle società finanziarie per l'innovazione viene contemplata nell'articolo 4.

L'articolo 5 definisce il concetto di piccola e media impresa.

Il limite di 25 miliardi relativo al capitale investito in immobilizzazioni tec-

niche è stato scelto sulla base del parametro dimensionale della piccola e media impresa industriale ai fini dell'intervento ordinario degli istituti di Mediocredito. Al riguardo, si sottolinea che il Ministro del tesoro, con decreto 16 maggio 1985, ha rideterminato questo parametro sulla base dell'articolo 14 della legge bancaria, portandolo a 25 miliardi. Circa i criteri per il calcolo del capitale investito ci si rapporta al decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1978.

Il periodo di costituzione, non superiore a cinque anni, fa riferimento ad un lasso di tempo che garantisce la novità dell'iniziativa imprenditoriale e che impone quindi alle società partecipanti di finanziare nuove idee, nuovi prototipi, nuove « invenzioni ».

Le nuove imprese devono inoltre essere amministrate da soci che detengano almeno il 40 per cento del capitale sociale perché non è infrequente (e indagini compiute di recente da istituti economici di ricerca lo confermano) il caso di una nuova imprenditorialità che si va affermando, composta da tecnici della produzione o ex dirigenti aziendali, sovente sprovvisti di capitali sufficienti per intraprendere una nuova attività.

L'articolo 6 stabilisce le agevolazioni fiscali di cui potranno beneficiare le società finanziarie per l'innovazione. Si è ritenuto di agire sulle plusvalenze, cioè sulla differenza fra il maggior prezzo conseguito dalla vendita della partecipazione in una società sviluppata e quello dell'iniziale partecipazione, perché esse costituiscono la fonte di reddito tipica di una società finanziaria per l'innovazione.

Lo sgravio fiscale è totale per i reinvestimenti in imprese meridionali. Una norma del genere può costituire utile integrazione all'ampio ventaglio di provvidenze disposte con l'intervento straordinario per il Mezzogiorno. Nel caso specifico, il terzo comma dell'articolo 6, oltre che dare un contributo all'affermarsi di una autonoma classe imprenditoriale nelle regioni del sud, può sopportare lo sviluppo di aziende giovani, che si affermano con

difficoltà a causa del *gap* tecnologico che le separa dalle aree forti del paese.

Per contribuire allo smobilizzo delle partecipazioni, una volta decorso il termine massimo di dieci anni, si è predisposto uno sgravio fiscale per gli acquirenti di partecipazioni in piccole e medie imprese detenute da società finanziarie per l'innovazione.

In particolare, si è previsto che gli acquirenti, se società, possano detrarre dagli utili di esercizio una somma pari al valore delle partecipazioni e, se persone fisiche, possano dedurre una somma sino al limite massimo di 10 milioni.

Il terzo comma del medesimo articolo 7 limita le agevolazioni soltanto alla prima vendita di partecipazioni a terzi per evitare che possibili cessioni a catena fra diverse società finanziarie per l'innovazione siano effettuate soltanto per ottenere benefici fiscali.

Con l'articolo 8, infine, si sono regolati gli investimenti all'estero realizzati da so-

cietà finanziarie per l'innovazione. Occorre infatti prevedere la possibilità di usufruire di utili interscambi soprattutto con quei mercati in cui la ricerca e l'innovazione tecnologica hanno raggiunto livelli molto elevati. E ciò per consentire anche l'acquisizione di conoscenze tecniche e di competenze a loro volta trasferibili in aziende operanti in Italia.

Per evitare ritardi nel rilascio della necessaria autorizzazione si è fatto ricorso, anche in questo caso, alla procedura del silenzio-assenso.

Il quarto comma pone alla partecipazione estera il limite del 40 per cento del capitale sociale della società finanziaria per l'innovazione. La norma trova giustificazione nell'esigenza che queste ultime mantengano l'attività prevalente in Italia. In ogni caso, alle società finanziarie è fatto obbligo di presentare i bilanci certificati delle società estere controllate e una relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Società finanziarie per l'innovazione).

Sono denominate società finanziarie per l'innovazione quelle società di capitali che hanno come oggetto sociale la partecipazione temporanea al capitale di rischio in piccole e medie imprese di nuova o recente costituzione, con lo scopo di favorirne la ricerca tecnologica e di aiutarne la realizzazione di tecnologie che consentano opportune innovazioni di processo, di prodotto e di servizi, con esclusione del settore immobiliare.

Per potere beneficiare dei vantaggi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge, le società finanziarie per l'innovazione debbono essere iscritte in apposito albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le domande di iscrizione, corredate dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, debbono essere esaminate entro sessanta giorni dal loro ricevimento. La mancata comunicazione nel termine suddetto equivale ad accoglimento della domanda. Il rifiuto esplicito di iscrizione all'albo deve essere adeguatamente motivato.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina con proprio decreto le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 2.

(Obbligo di trasmissione della relazione annuale).

Le società di cui al precedente articolo 1 trasmettono annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne informa il Parlamento, un rendiconto analitico sugli interventi ed i risultati conseguiti, nonché sulle attività

che intendono intraprendere nel breve termine.

Il Ministro, tenendo anche presenti gli obiettivi della programmazione economica nazionale può fornire indicazioni e suggerimenti.

ART. 3.

(Limiti alla partecipazione al capitale di imprese e all'ammontare dell'investimento).

La partecipazione di una società finanziaria per l'innovazione al capitale delle imprese non può superare il 40 per cento del capitale sociale da queste ultime deliberato o sottoscritto. In ogni caso l'ammontare dell'investimento in una singola impresa non può superare il 20 per cento del capitale sociale della società finanziaria per l'innovazione.

Il patto societario deve prevedere la dismissione della partecipazione entro un periodo non superiore a dieci anni e deve contenere il diritto di opzione sulla partecipazione dismessa a favore dei soci dell'impresa partecipata.

ART. 4.

(Forme di partecipazione al capitale di rischio).

Ai fini della verifica del limite di partecipazione di cui al precedente articolo 3, la partecipazione al capitale delle imprese può consistere:

a) in acquisto di azioni di società per azioni o in accomandita per azioni;

b) in acquisto di quote di società in nome collettivo, in accomandita semplice o a responsabilità limitata;

c) in acquisto di diritti di opzione su azioni o quote di società di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) in sottoscrizione di obbligazioni convertibili in azioni.

Le società finanziarie per l'innovazione possono altresì prestare fidejussioni e for-

nire ogni altra attività di assistenza tecnica, gestionale e finanziaria alle imprese partecipate.

ART. 5.

(Piccole e medie imprese di nuova o recente costituzione).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano piccole e medie imprese di recente costituzione quelle che:

a) abbiano un capitale investito in immobilizzazioni tecniche al netto degli ammortamenti relativi e delle rivalutazioni per conguaglio monetario non superiore a 25 miliardi;

b) siano state costituite da non più di cinque anni;

c) siano amministrate da uno o più soci che detengano almeno il 40 per cento del capitale sottoscritto o deliberato.

Il limite di cui alla lettera a) può essere aggiornato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, utilizzando il deflatore degli investimenti lordi, calcolato nella Relazione generale sulla situazione economica del paese, ai sensi della delibera CIPI 11 giugno 1979.

ART. 6.

(Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione).

Le plusvalenze realizzate dalle società finanziarie per l'innovazione derivanti dalla cessione totale o parziale delle partecipazioni al capitale di rischio acquisite attraverso operazioni di cui all'articolo 4 concorrono a formare il reddito imponibile nella misura di un terzo sempre che tale realizzo avvenga non prima dei tre anni dalla data di acquisto della partecipazione.

Il termine di cinque anni previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente del-

la Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, è aumentata a dieci anni per le società finanziarie per l'innovazione.

In deroga all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, le plusvalenze realizzate dalle società finanziarie per l'innovazione, derivanti dalla cessione totale o parziale delle partecipazioni al capitale di rischio acquisite secondo le modalità dell'articolo 4, non concorrono a formare il reddito imponibile, se reinvestite in imprese di cui all'articolo 5, ubicate nel Mezzogiorno.

Si considerano imprese ubicate nel Mezzogiorno quelle che abbiano la sede legale ed uno o più stabilimenti nei territori elencati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

ART. 7.

(Agevolazioni a favore di persone giuridiche e fisiche che acquistano partecipazioni da società finanziarie per l'innovazione).

I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche che acquistano anche in parte dalle società finanziarie per l'innovazione partecipazioni in piccole e medie imprese, nei modi di cui all'articolo 4 della presente legge, possono dedurre un importo pari al valore della partecipazione acquistata dall'imponibile del periodo di imposta in cui avviene l'acquisto.

Per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la deduzione di cui al comma precedente è ammessa nei limiti di dieci milioni per ogni periodo di imposta.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano solamente alla prima vendita delle partecipazioni effettuate dalle società finanziarie per l'innovazione a favore di terzi.

ART. 8.

(Partecipazione a società estere).

Le società di cui all'articolo 1, che intendono costituire o acquistare partecipazioni in società finanziarie per l'innovazione estere aventi caratteristiche e oggetto sociale analoghi, ne danno immediata comunicazione al Ministro del commercio con l'estero senza dovere chiedere preventiva autorizzazione alle competenti autorità valutarie né per la realizzazione dell'investimento all'estero, né per gli investimenti che la società estera partecipata effettua nell'ambito della propria attività.

Trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma precedente senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte del Ministro del commercio con l'estero, l'autorizzazione si intende concessa.

L'autorizzazione può essere revocata allorché la partecipazione estera ecceda complessivamente il 40 per cento del capitale sociale della società finanziaria per l'innovazione.

Le società finanziarie per l'innovazione che compiono investimenti all'estero sono tenute a presentare annualmente al Ministro del commercio con l'estero i bilanci certificati delle società finanziarie estere di cui detengono direttamente o indirettamente la maggioranza, unitamente ad una relazione sull'attività svolta e sui programmi a breve termine.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, con proprio decreto, le modalità di attuazione del presente articolo.